Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Esenzione fiscale dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Principe Amedeo n. 42, presso Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL).

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Eliminazione degli effetti dell'inflazione sull'imposta sui redditi delle persone fisiche ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Principe Amedeo n. 42, presso Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL).

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Abolizione della cosiddetta 'sterilizzazione' dell'indennità di contingenza ai fini del computo dell'indennità di anzianità ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Principe Amedeo n. 42, presso Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL).

(5015)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1980, n. **192.**

Aumento del contributo annuo a favore del Comitato interministeriale della Croce rossa (CICR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 24.000.000 a favore del Comitato internazionale della Croce rossa, di cui alla legge 24 febbraio 1975, n. 66, è elevato a lire 50.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 52 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando per lire 26.000.000 lo specifico accantonamento e per lire 26.000.000 parte dell'accantonamento preordinato per « Delega al Governo per la emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola ».

All'onere di L. 26.000.000 relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 dell'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 22 maggio 1980, n. **193.**

Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Palatina assicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, con il quale la Palatina - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della predetta società con elementi particolarmente esperti nel settore delle assicurazioni o creditori della stessa società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Palatina assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma, con i membri qui sotto indicati:

avv. Giuseppe Lo Sardo, presidente;
avv. Alfredo Bucciante;
dott. prof. Mario Perrone;
dott. prof. Fabrizio Abbate;
dott. Giancarlo Civelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 87

(4862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1980.

Trasformazione della sezione di manifattura tabacchi di Scafati in manifattura tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre successivo, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 288, con il quale lo stabilimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in Scafati è stato costituito in sezione della manifattura tabacchi di Cava dei Terreni;

Ritenuta la necessità, nell'interesse del servizio, di trasformare lo stabilimento di Scafati in manifattura tabacchi;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1980, la sezione di manifattura tabacchi di Scafati è trasformata in manifattura tabacchi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1980

PERTINI

REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1980
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 153

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Autorizzazione all'esattoria consorziale di Reggio Calabria al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. S.E.V. - Società esattorie vacanti, quale titolare dell'esattoria consorziale di Reggio Calabria, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartacco, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria consorziale di Reggio Calabria è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F Imposte 513, nel formato 21 cm × 9 pollici.

L'autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

L'esattoria anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Approvazione dei nuovi modelli degli allegati alle dichiarazioni di successione ed alle dichiarazioni INVIM decennali, e dei nuovi modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativo all'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1977, con cui sono stati approvati i modelli da allegarsi alle dichiarazioni di successione (mod. 4-*bis*) e alle dichiarazioni INVIM decennali (mod. 71), nonché i modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate (mod. 69) e degli atti privati (mod. 70);

Considerato che si rende necessario modificare i modelli 4-*bis*, 71 e 69 e sopprimere il modello 70;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso nuovo modello 4-*bis*, allegato 1 al presente decreto, da unire in duplice copia quale parte integrante, alla dichiarazione di successione di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Art. 2.

E' approvato l'annesso nuovo modello 71, modificato nelle avvertenze, allegato 2 al presente decreto da unire in duplice copia quale parte integrante, alla dichiarazione decennale prescritta dall'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 3.

E' approvato l'annesso nuovo modello 69, allegato 4 al presente decreto, da compilare in duplice copia, concernente le richieste di registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, che sostituisce anche il modello 70, il quale è soppresso.

Art. 4.

E' consentito l'uso dei precedenti modelli fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

MOD. 4 *bis*

MODULARIO
F. - *Tasse* - 5 *bis*

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

UFFICIO DEL REGISTRO	CODICE	DI	Foglio N.	L'allegato si compone di N. fogli

COGNOME E NOME DEL DICHIARANTE

DEFUNTO

DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE

CODICE FISCALE	COGNOME (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
ULTIMO DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

EREDI E LEGATARI

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

ASSE EREDITARIO

	VALORI DICHIARATI
IMMOBILI	
AZIENDE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E QUOTE SOCIETARIE	
ALTRI CESPITI	
TOTALE DELL'ATTIVO	
PASSIVITÀ	

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE

1 PRIMA DICHIARAZIONE
2 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

DATA DI PRESENTAZIONE

FIRMA DEL DICHIARANTE .... FIRMA DEL CAPO UFFICIO ....

(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

MOD. 4 *bis*
MODULARIO
F. - *Tasse* - 5 *bis*

UFFICIO DEL REGISTRO | CODICE | DI | Foglio N. | L'allegato si compone di N. fogli

COGNOME E NOME DEL DICHIARANTE

DEFUNTO

DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE

CODICE FISCALE	COGNOME (1)				
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)	
ULTIMO DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		

EREDI E LEGATARI

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

ASSE EREDITARIO

	VALORI DICHIARATI
IMMOBILI	
AZIENDE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E QUOTE SOCIETARIE	
ALTRI CESPITI	
TOTALE DELL'ATTIVO	
PASSIVITÀ	

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella che interessa)

[1] PRIMA DICHIARAZIONE
[2] DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
[3] DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

DATA DI PRESENTAZIONE	
NUMERO	
VOLUME	

FIRMA DEL DICHIARANTE .... FIRMA DEL CAPO UFFICIO ....

(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per Il Servizio Meccanografico

AVVERTENZE

Il modulo deve essere compilato a macchina o stampatello.
Le parti evidenziate con fondino di colore più scuro sono riservate all'Ufficio. In ogni modulo va indicato l'Ufficio del Registro presso il quale si presenta la dichiarazione. Se non è sufficiente un unico foglio, numerare progressivamente i fogli utilizzati ed indicare su ognuno di essi di quanti fogli si compone l'allegato.

DICHIARANTE

Indicare il cognome, il nome e l'indirizzo di chi sottoscrive la dichiarazione.

DEFUNTO

Data di apertura della successione: la data deve essere trascritta in forma numerica, relativamente all'anno indicare le ultime due cifre (es.: 1 gennaio 1978 indicare 1/1/78).

Codice fiscale e dati anagrafici: indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del defunto con gli stessi criteri precisati per gli eredi e legatari.

Ultimo domicilio fiscale: riportare il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.

EREDI E LEGATARI.

Indicare gli eredi ed i legatari, compreso il dichiarante.

Codice fiscale: il codice fiscale delle persone fisiche è normalmente formato da 16 caratteri, in parte numerici e in parte alfabetici, e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 16 cifre e lettere. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e per le persone fisiche in possesso di codice fiscale provvisorio, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre. Per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, contribuenti I.V.A., il codice fiscale coincide con il numero di partita I.V.A. I soggetti che non sono in possesso del numero di codice fiscale devono farne richiesta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, ovvero all'Ufficio I.V.A. per i soggetti diversi dalle persone fisiche contribuenti I.V.A.; il codice fiscale del defunto può essere richiesto dai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione.

I soggetti tenuti ad indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Ove la richiesta rimanga senza esito le relative sanzioni sono a carico dell'inadempiente; il dichiarante deve però apporre nella casella "codice fiscale" la dicitura «non comunicato» e allegare la documentazione attestante di aver chiesto il numero di codice agli altri soggetti. Il dichiarante qualora non gli sia stato fornito il codice fiscale di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, deve inoltre integrare la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio fiscale con i dati anagrafici di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza, da inserire nella riga successiva.

Dati anagrafici:

— per le persone fisiche indicare:

a) il cognome ed il nome riportati senza titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; per le donne coniugate indicare il cognome da nubile; il nome va riportato senza abbreviazioni (es.: Giancarlo o Gian Carlo e non G. Carlo);

b) il comune di nascita per esteso (es.: Santa Maria Capua Vetere e non S. Maria C.V. ecc.); nel caso di nascita all'estero indicare lo Stato;

c) la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il Comune di nascita; nel caso di nascita all'estero la casella deve essere lasciata in bianco; per la provincia di Roma indicare RM;

d) la data di nascita in forma numerica; l'anno va indicato con le ultime due cifre (es.: 1942 = 42);

e) il sesso (M per maschile e F per femminile);

f) il domicilio fiscale riportando il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico in cui è fissato il domicilio fiscale del soggetto;

— per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare:

a) la denominazione, la ragione sociale o la ditta; se è insufficiente lo spazio si può utilizzare la riga sottostante destinata ai dati delle persone fisiche;

b) il domicilio fiscale riportando il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico in cui è fissato il domicilio fiscale del soggetto;

ASSE EREDITARIO.

Indicare i valori dichiarati distinti in: immobili, aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie, altri cespiti, passività.

Firma.

Va apposta su ogni modulo da parte del dichiarante.

Sanzioni principali previste dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e successive modificazioni.

Omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale: pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti: pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni nominativo con un massimo di L. 10.000.000.

Ogni altra violazione non specificatamente prevista dalla legge: pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000.

MOD. 71

MODULARIO F. - Tasse - 71

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

UFFICIO DEL REGISTRO	CODICE	*DI*

SOCIETÀ O ENTE

A DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)

VIA o PIAZZA	N. CIVICO

B DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME	NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F)	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	DATA DI NASCITA		
			Giorno	Mese	Anno

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)

VIA o PIAZZA	N. CIVICO

C DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

	VALORE FINALE	DATA
FABBRICATO		
TERRENO		

Firma

....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE	
NUMERO E VOLUME	

Firma del Capo Ufficio

....

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

MOD. 71
MODULARIO
F. - *Tasse* - 71

IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

UFFICIO DEL REGISTRO	CODICE	*DI*

SOCIETÀ O ENTE

A DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)

VIA o PIAZZA	N. CIVICO

B DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

COGNOME	NOME (senza abbreviazioni)

SESSO (M o F)	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	DATA DI NASCITA		
			Giorno	Mese	Anno

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)

VIA o PIAZZA	N. CIVICO

C DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

	VALORE FINALE	DATA		
FABBRICATO				
TERRENO				

Firma

....

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO E VOLUME

Firma del Capo Ufficio

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per il Servizio Meccanografico

AVVERTENZE

Compilare il modulo a macchina o stampatello ed indicare l'Ufficio del Registro presso il quale si presenta la dichiarazione.

Le parti evidenziate con fondino di colore più scuro sono riservate all'Ufficio.

QUADRO **A.**

Indicare i dati relativi al soggetto d'imposta:

a) la denominazione, la ragione sociale o la ditta;

b) il numero di codice fiscale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche contribuenti I.V.A., il codice fiscale coincide normalmente con il numero di partita I.V.A. I soggetti che non sono in possesso del numero di codice fiscale devono farne richiesta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, ovvero all'Ufficio I.V.A. se trattasi di contribuente I.V.A.;

c) il domicilio fiscale: riportare il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico, il C.A.P. in cui è fissato il domicilio fiscale del soggetto d'imposta.

QUADRO **B.**

Indicare i dati anagrafici di chi ha la rappresentanza della società:

a) il cognome e il nome vanno riportati senza titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; per le donne coniugate indicare il cognome da nubile; il nome va riportato senza alcuna abbreviazione (es.: Giancarlo o Gian Carlo e non G. Carlo);

b) il comune di nascita: per esteso (es.: Santa Maria Capua Vetere e non S. Maria C. V. ecc.); nel caso di nascita all'estero, indicare lo Stato;

c) la sigla automobilista della provincia cui appartiene il comune di nascita; nel caso di nascita all'estero, la casella deve essere lasciata in bianco; per la provincia di Roma indicare RM;

d) la data di nascita: in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (es.: 1942 = 42);

e) il sesso (M per maschile e F per femminile);

f) il domicilio fiscale: riportare il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico e il C.A.P. in cui è fissato il domicilio fiscale del rappresentante.

QUADRO **C.**

Indicare il valore dell'immobile (fabbricato e/o terreno) e la data cui si riferisce il valore.

Firma.

Va apposta da parte del rappresentante legale del dichiarante.

Sanzioni principali previste dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e successive modificazioni.

Omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale dell'ente o società dichiarante: pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ogni altra violazione non specificatamente prevista dalla legge: pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

MOD. 69
MODULARIO
F. - Tasse - 69

A

UFFICIO DEL REGISTRO | CODICE | DI | Foglio N. | La richiesta si compone di N. fogli

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE | N. DI REPERTORIO | DATA DI STIPULA

NATURA E CONTENUTO DELL'ATTO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO | DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che interessa) SI NO | Si convalidano i dati risultanti dai Quadri A e C | L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE | L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTO	IMPORTO
			REGISTRO	

B

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

C

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

COD. NEGOZ.	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
			TOTALE			

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante

FIRMA del Richiedente la Registrazione

....

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

MOD. 69
MODULARIO
F. - Tasse - 69

A

UFFICIO DEL REGISTRO	CODICE	DI	Foglio N.	La richiesta si compone di N. fogli

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE — N. DI REPERTORIO — DATA DI STIPULA

NATURA E CONTENUTO DELL'ATTO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che interessa) SI NO	Si convalidano i dati risultanti dai Quadri A e C	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTO	IMPORTO
			REGISTRO	

B

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)			
	NOME (1)	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1)	PROV. (2)	DATA DI NASCITA	SESSO (3)
	DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1)	PROV. (2)	VIA O PIAZZA		N. CIVICO

C

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

COD. NEGOZ.	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
TOTALE						

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante

FIRMA del Richiedente la Registrazione

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E II. II. SUGLI AFFARI

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

MOD. 69
MODULARIO
F. - Tasse - 69

A

UFFICIO DEL REGISTRO | CODICE | DI | Foglio N. | La richiesta si compone di N. fogli

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE | N. DI REPERTORIO | DATA DI STIPULA

NATURA E CONTENUTO DELL'ATTO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO | DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che interessa) SI NO | Si convalidano i dati risultanti dai Quadri A e C | L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE | L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTO	IMPORTO
			REGISTRO	

B

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F

N. ORD | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD. | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

N. ORD | CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (1)
NOME (1) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (1) | PROV. (2) | DATA DI NASCITA | SESSO (3)
DOMICILIO FISCALE: COMUNE (1) | PROV. (2) | VIA O PIAZZA | N. CIVICO

C

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

COD. NEGOZ.	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
			TOTALE			

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante

FIRMA del Richiedente la Registrazione

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Copia "per memoria" del Richiedente da non presentare all'Ufficio

AVVERTENZE

Il modulo deve essere compilato a macchina o stampatello.
In ogni modulo va indicato l'Ufficio del Registro presso il quale si presenta la richiesta. Se per la richiesta non è sufficiente un unico foglio, numerare progressivamente i fogli utilizzati ed indicare su ognuno di essi di quanti fogli si compone la richiesta.

QUADRO A.

Numero di repertorio: Qualora l'atto sia stato annotato a repertorio indicarne il numero relativo.

Data di stipula: Indicare la data in cui è stato rogato l'atto pubblico o autenticata la sottoscrizione della scrittura privata ovvero la data della scrittura privata non autenticata; la data deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno indicare le ultime due cifre (es. 1° gennaio 1978 indicare 1-1-78).

Natura e contenuto dell'atto: Indicare la natura giuridica dei singoli negozi contenuti nell'atto o nella scrittura privata autenticata (ad es.: vendita permuta, divisione, ovvero divisione e vendita, vendita e costituzione di ipoteca, ecc.).

QUADRO B.

Indicare i soli soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto escludendo, oltre ai testimoni, anche i mandatari, tutori, curatori, rappresentanti.

Numero d'ordine: Riportare un numero progressivo relativamente ad ogni soggetto indicato (se la richiesta è contenuta su più fogli, proseguire la numerazione in stretta sequenza).

Codice fiscale: Il codice fiscale per le persone fisiche è normalmente formato da 16 caratteri, in parte numerici e in parte alfabetici, e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 16 cifre e lettere. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e per le persone fisiche in possesso di codice fiscale provvisorio, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche contribuenti I.V.A., il codice fiscale coincide normalmente con il numero di partita I.V.A. I soggetti che non sono in possesso del numero di codice fiscale devono farne richiesta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, ovvero all'Ufficio I.V.A. per i soggetti diversi dalle persone fisiche contribuenti I.V.A.

Riportare il codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, solo nei casi in cui il D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e successive modificazioni ne prescrive l'indicazione. Qualora tali soggetti dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice, il pubblico ufficiale deve apporre nella casella "codice fiscale" la dicitura «non comunicato».

Nel caso di scrittura privata, il richiedente la registrazione ha diritto di ricevere dagli altri soggetti comunicazione per iscritto del loro numero di codice fiscale. Ove la richiesta rimanga senza esito le relative sanzioni sono a carico del soggetto inadempiente, il richiedente la registrazione deve però apporre nella casella "codice fiscale" la dicitura "non comunicato" e allegare la documentazione attestante di aver chiesto il numero di codice degli altri soggetti.

Dati anagrafici:

— per le persone fisiche indicare:

a) il cognome ed il nome riportati senza titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; per le donne coniugate indicare il cognome da nubile; il nome va riportato senza abbreviazioni (es.: Giancarlo o Gian Carlo e non G. Carlo);

b) il comune di nascita per esteso (es.: Santa Maria Capua Vetere e non S. Maria C. V. ecc.); nel caso di nascita all'estero indicare lo stato;

c) la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il comune di nascita; nel caso di nascita all'estero la casella deve essere lasciata in bianco; per la provincia di Roma indicare RM;

d) la data di nascita in forma numerica; l'anno va indicato con le ultime due cifre (es.: 1942 = 42);

e) il sesso (M per maschile e F per femminile);

f) il domicilio fiscale riportando il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico in cui è fissato il domicilio fiscale del soggetto;

— per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare:

a) la denominazione, la ragione sociale o la ditta; se è insufficiente lo spazio riservato si può utilizzare la riga sottostante destinata ai dati delle persone fisiche;

b) il domicilio fiscale riportando il comune, la provincia, la via o la piazza, il numero civico in cui è fissato il domicilio fiscale del soggetto;

Il richiedente la registrazione qualora gli venga dichiarato che società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, non siano in possesso del codice fiscale deve integrare gli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*, con i dati anagrafici di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza, da inserire, con lo stesso numero d'ordine, nelle righe riservate al soggetto successivo.

QUADRO C: da non compilare per gli atti per cui non è prescritta l'indicazione del codice fiscale nel Quadro *b). Questo quadro va compilato a cura dell'ufficio nel caso di scritture private non autenticate*

Codice negozio: Indicare il codice del negozio giuridico (vedere istruzioni di codifica dei negozi giuridici).

Colonne (1) (2) (3): Barrare le caselle interessate (vedere istruzioni di codifica dei negozi giuridici contenute nell'allegato 5 al D.M. 15 dicembre 1977 pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 349 del 23 dicembre 1977).

Valore: Indicare per ogni negozio contenuto nell'atto l'imponibile o corrispettivo dichiarato. In fondo al quadro indicare il totale di tutti gli imponibili riportati.

Danti e aventi causa: Riportare in ciascuna casella in corrispondenza del codice del negozio i numeri d'ordine del Quadro *B* relativi ai soggetti che figurano come danti o aventi causa nel negozio stesso. Qualora vi siano più di quattro danti e/o aventi causa per lo stesso negozio, devono essere utilizzate le caselle delle righe successive. Per la distinzione tra dante e avente causa si rimanda alle istruzioni di codifica dei negozi giuridici.

Firma.

Firma: Il richiedente la registrazione deve firmare ogni modulo.

Sigillo o timbro: Apporre su ogni modulo il sigillo notarile (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate) o il timbro dell'ufficio cui è addetto l'ufficiale rogante.

Sanzioni principali previste dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e successive modificazioni.

Omessa o inesatta indicazione del codice fiscale di altri soggetti: pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni nominativo con un massimo di 10.000.000.

Mancata ottemperanza da parte del pubblico ufficiale agli obblighi stabiliti dall'art. 11: pena pecuniaria da L. 20.000 a L. 100.000.

Ogni altra violazione non specificatamente prevista dalla legge: pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000.

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Sostituzione di due membri della commissione centrale istituita dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, per la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 giugno 1974, n. 252, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 2 della legge citata che prevede la presentazione delle domande di regolarizzazione assicurativa, corredate dalle dichiarazioni degli organismi interessati o da idonea documentazione, prodotta dai lavoratori destinatari della norma;

Visto l'art. 3 della legge medesima che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla idoneità delle medesime, ai fini della regolarizzazione assicurativa;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1976, con il quale è stata costituita la commissione centrale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1977, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della commissione stessa;

Vista la lettera in data 15 gennaio 1980, con la quale il dott. Rocco Colicchio, direttore di divisione aggiunto, nominato in seno alla commissione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la lettera dell'Unione italiana del lavoro, in data 24 marzo 1980, con la quale si evidenzia l'incompatibilità formale dell'incarico già conferito al dott. Domenico Buttinelli, con quello più recente di segretario confederale della U.I.L.;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252:

il dott. Gustavo Ferraro, direttore di divisione aggiunto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dottor Rocco Colicchio, dimissionario;

il dott. Mauro Sasso, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro su designazione della stessa, in sostituzione del dott. Domenico Buttinelli.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4866)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. Manifattura di Travesio e « Rossisud », in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 maggio 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1980, n. 129, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Manifattura di Travesio, con sede legale in Travesio (Pordenone) e la S.p.a. « Rossisud », con sede legale in Latina, quali società collegate al Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, posto in amministrazione straordinaria con decreto 14 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1980;

Visti i propri decreti in data 29 marzo 1980 e 18 aprile 1980, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 91 del 2 aprile 1980 e n. 110 del 22 aprile 1980, con cui, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi » S.p.a.;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento di cui al citato art. 3, primo comma, con il « Cotonificio Rossi » S.p.a. della Manifattura di Travesio S.p.a. e della « Rossisud » S.p.a. deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi » S.p.a., istitutito con decreto 29 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1980, integrato dal decreto in data 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, è preposto, con le stesse funzioni, alla procedura di amministrazione straordinaria della Manifattura di Travesio S.p.a. e della « Rossisud » S.p.a., citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Iran.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export-Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19 maggio 1980, emanate su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

In ottemperanza delle suddette direttive;

Ritenuta la necessità di modificare il regime di esportazione nei confronti dell'Iran;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso l'Iran delle merci anche non comprese nella tabella « Esport », di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, è sottoposta, a partire dal 22 maggio 1980, al regime della autorizzazione ministeriale.

A parziale modifica di quanto disposto nell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale 10 gennaio 1975, il medesimo regime viene applicato dalla stessa data alla esportazione di merci verso l'Iran, attualmente sottoposta ad autorizzazione automatica.

Restano ferme le disposizioni concernenti i prodotti alimentari contemplati dai regolamenti comunitari istituenti e disciplinanti le organizzazioni comuni di mercato.

Art. 2.

Ferma l'operatività delle autorizzazioni particolari rilasciate prima del 4 novembre 1979, per le altre rilasciate successivamente a tale data e prima del 22 maggio 1980 le dogane consentiranno l'esportazione soltanto in base a presentazione di benestare bancario rilasciato in data successiva al 21 maggio 1980.

Dal benestare dovrà risultare che si tratti di esportazione in esecuzione di rapporto sorto anteriormente al 4 novembre 1979, ovvero di esportazione di prodotti alimentari o sanitari o effettuata in esecuzione di rapporto di fornitura di servizi o di rapporto di appalto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(5024)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'Iran.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980 contenente norme in materia di esportazione di merci « Tabella Export »;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 19 maggio 1980 su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

In ottemperanza della suddetta direttiva;

Ritenuta la necessità di modificare il regime dei regolamenti valutari e dei rapporti finanziari con l'Iran;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 22 maggio 1980 sono sospese tutte le disposizioni amministrative che autorizzano in via generale il compimento degli atti idonei a produrre obbligazioni e delle altre operazioni valutarie, di cui al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, che comunque riguardino l'Iran.

Dalla stessa data il compimento degli atti e delle operazioni di cui al comma precedente, già ammesso al regime delle autorizzazioni generali, è soggetto ad autorizzazione particolare dell'Ufficio italiano cambi.

Per le operazioni già soggette ad autorizzazioni particolari restano ferme le deleghe rilasciate all'Ufficio italiano cambi e alla SACE.

Le autorizzazioni saranno rilasciate secondo i criteri delle direttive emanate il 19 maggio 1980 dal Presidente del Consiglio dei Ministri su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1 le operazioni anche accessorie, inerenti a rapporti di fornitura di servizi o a rapporti di appalto stipulati in base a precedenti autorizzazioni concesse anche in via generale, nonché i regolamenti valutari relativi alle esportazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale emesso di concerto con il Ministro delle finanze il 21 maggio 1980.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro: MANCA

(5025)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 894/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 895/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 896/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 897/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 898/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08, altre pelli, non nominate, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 899/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di proiezione fissa e apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione, della voce 90.09 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 900/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 56 (codice 0560), originari del Perù e di Hong Kong beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 901/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati di queste stesse materie, della categoria di prodotti n. 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 902/80 della commissione, del 14 aprile 1980, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 della commissione che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 903/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 904/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 905/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 906/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 907/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 908/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 909/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 910/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 97 *del* 15 *aprile* 1980.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 911/80 della commissione, del 15 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 912/80 della commissione, del 15 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 913/80 della commissione, del 15 aprile 1980, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 671/80 che fissa, per la campagna 1979-80, il presso medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 914/80 della commissione, del 15 aprile 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 915/80 della commissione, del 15 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 801/80 che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 916/80 della commissione, del 15 aprile 1980, che rettifica il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 917/80 della commissione, del 15 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 918/80 della commissione, del 15 aprile 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 98 *del* 16 *aprile* 1980.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 919/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 920/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 921/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 922/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 923/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 924/80 della commissione, del 14 aprile 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni, nel Benelux, di tende originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 925/80 della commissione, del 16 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 926/80 della commissione, del 15 aprile 1980, relativo all'esenzione dell'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati.

Regolamento (CEE) n. 927/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 928/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 820/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tappeti, anche confezionati, della categoria di prodotti n. 59 (codice 0590), originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 89 del 2 aprile 1980.

Pubblicati nel n. L 99 *del* 17 *aprile* 1980.

(92/C)

Regolamento (CEE) n. 929/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 930/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 931/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 932/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 933/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana, di peli o di crine, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 49 (codice 0490), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 934/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 56 (codice 0560), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 935/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri tappeti, anche confezionati, della categoria di prodotti n. 59 (codice 0590), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 936/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi, della categoria di prodotti n. 64 (codice 0640), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 937/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica nè gommata, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originarie della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 938/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica nè gommata, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 939/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a sottovesti a maglia non elastica nè gommata, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice (6800), originarie della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 940/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre sottovesti a maglia, della categoria di prodotti n. 69 (codice 0690), originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 941/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri vestiti e completi, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 942/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 943/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ovatte e manufatti di ovatta, della categoria di prodotti n. 94 (codice 0940), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 944/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 945/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di peli grossolani, della categoria di prodotti n. 142 (codice 1420), originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 946/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli, della sottovoce doganale 82.09 A, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 947/80 della commissione, del 14 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 948/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 949/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm, della voce 76.03 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 950/80 della commissione, del 16 aprile 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 951/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 952/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 953/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 954/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 955/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 956/80 della commissione, del 17 aprile 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per il riso.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 18 *aprile* 1980.

(93/C)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, da ripartire tra le regioni sottoindicate, nel modo che segue:

Piemonte	n. 6
Lombardia	» 10
Veneto	» 4
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 5

Un sesto dei posti stessi è riservato, ai sensi dell'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonché di segretario principale, o equiparata, purché forniti del titolo di studio e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 2 del presente bando.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di una delle lauree in ingegneria indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53: ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti); ingegneria meccanica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria mineraria; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

B) Età non superiore ai 35 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà altresì conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), nonché il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo ad operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertata dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

topografia con elementi di geodesia;

coordinate geografiche, geodetiche polari, geodetiche rettangolari e loro mutue relazioni;

nozioni fondamentali di cartografia con particolare riguardo a quella adottata dal catasto e dall'I.G.M.;

triangolazioni e trilaterazioni geodetiche e topografiche e relative compensazioni;

poligonazioni e rilievi di dettaglio;

i principali metodi della livellazione;

calcolo delle aree;

strumenti topografici moderni e loro rettifiche;

nozioni sulla teoria degli errori con particolare riguardo alla determinazione di tolleranze e di scelta di metodologie nei rilievi a grande scala;

nozioni sui principi generali della fotogrammetria terrestre ed aerea.

Seconda prova:

Costruzioni:

elasticità dei materiali, sollecitazioni semplici e composte;

sistemi staticamente determinati ed iperstatici;

calcolo di progetto e verifica di stabilità delle varie strutture dei fabbricati;

meccanica dei terreni e spinta delle terre. Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Colloquio: il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Estimo:

nozioni di economia applicata all'estimo;

criteri e metodi di stima;

stime agricole e forestali;

stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili;

stima delle aziende industriali.

Legislazione:

nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni;

elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 16 *luglio* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1980
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 243

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catesto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza nella nomina.

Data, .

Firma .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(4737)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 277, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che i quarantanove posti messi a concorso saranno ripartiti, al momento della nomina dei vincitori, fra gli uffici dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione scolastica periferica, in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di segretari presso gli uffici del sistema informativo del Ministero, con sede in Monteporzio Catone, data la situazione di carenza di tale personale;

Attesa, pertanto, l'assoluta necessità di destinare ai predetti uffici un contingente non superiore a dieci posti dei quarantanove su menzionati;

Considerato che, a tal fine, è necessario procedere alla rettifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel bando;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 1979 è rettificato nel seguente modo:

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Dei quarantanove posti messi a concorso, un contingente non superiore a dieci unità è destinato agli uffici del sistema informativo del Ministero, con sede in Monteporzio Catone.

I restanti posti (trentanove) saranno ripartiti fra gli altri uffici dell'amministrazione centrale e quelli scolastici periferici, in relazione alle accertate esigenze di servizio all'atto della nomina.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1980
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 13

(4798)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Butini Pietro, nato a Castiglione in Teverina l'11 agosto 1943 . . . . punti 100 su 100
Fioritoni Giuseppe, nato a Rieti il 10 febbraio 1946 . . . . » 100 »
Morra Enrica, nata a Milano il 16 settembre 1948 . . . . » 100 »
Peta Antonio, nato a Catanzaro il 24 ottobre 1942 . . . . » 100 »
Piovella Franco, nato a Como il 23 gennaio 1948 . . . . » 100 »
Prandoni Enzo, nato a S. Giorgio su Legnano il 13 luglio 1942 . . . . » 100 »
Rossetto Alessi, nato a S. Urbano il 18 aprile 1948 . . . . » 100 »
Siciliano Rocco, nato a Pietraperzia il 26 gennaio 1947 . . . . » 100 »
Venzano Carlo, nato a Genova-Sestri il 25 aprile 1947 . . . . » 100 »
Zaccaria Alfonso, nato a Faenza il 13 maggio 1947 . . . . » 100 »

Cazzola Mario, nato a Cava Manara il 3 aprile 1947	punti	95 su 100
Gugliotta Luigi, nato a Rosolini il 19 agosto 1945	»	95 »
Balduini Carlo, nato a Pavia il 22 ottobre 1947	»	90 »
Castelli Guglielmo, nato a Pavia l'11 marzo 1946	»	90 »
Fabris Pietro, nato a Conegliano Veneto il 10 marzo 1946	»	85 »
Lombardo Marco, nato a Chieti il 18 settembre 1947	»	85 »
Caruso Luciano, nato a Lentini il 1° febbraio 1947	»	80 »
Minetti Daniela, nata a Milano il 7 ottobre 1945	»	80 »
Nobile Francesco, nato a Roma il 5 settembre 1946	»	80 »
Tribalto Maurizio, nato a Roma il 10 giugno 1946	»	80 »
Barantani Eros Giuseppe, nato a Milano il 6 ottobre 1946	»	75 »
Grignani Guido, nato a Pavia il 12 agosto 1947	»	75 »
Nalli Giulio, nato a Broni il 28 settembre 1947	»	75 »
Guarnaccia Clara, nata a Palermo il 28 ottobre 1941	»	70 »
Pagnini David, nato a Castel di Lama il 29 aprile 1948	»	70 »
Pollini Ettore, nato a Milano l'11 gennaio 1944	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4603)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1693/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali dell'ente in Rovigo.

(1692/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1698/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sapri (Salerno).

(1690/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(1694/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1705/S)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso ad un posto di assistente di ginecologia ed ostetricia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ginecologia ed ostetricia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brunico (Bolzano).

(1691/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia (a tempo pieno - il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1700/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare (aggregato alla div. radiof.);

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(1699/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di emodialisi (a tempo pieno);

un posto di primario e tre posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio concorsi, dell'ente in Livorno.

(1695/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801390)